

**PROCEDURA NEGOZIATA**

**del "SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO DELL'AMBITO DI VALLE  
CAMONICA PERIODO 2026 - 2030**

**All. 5**

**ALL. 5 - PATTI E CONDIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

***Oggetto dell'appalto***

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio "Spazio Neutro" per il quinquennio 2026-2030, inteso come servizio mirato al mantenimento dei legami generazionali ed al sostegno alla genitorialità.

**Art. 2**

***Rispondenza ai criteri ambientali***

I servizi oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi previsti dalle normative cogenti.

**Art. 3**

***Prestazioni***

Il Servizio dovrà essere avviato solo previo ordine scritto della stazione appaltante, che ne descriverà l'esatta modalità di esecuzione. Il ruolo di coordinamento rimane in capo alla stazione appaltante, che provvederà alla nomina di un Coordinatore esecutore del contratto, al quale l'appaltatore si dovrà riferire.

**Art. 4**

***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dalla Direzione dell'appaltante.

**Art. 5**

***Varianti introdotte dalla stazione appaltante***

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in

## AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### **Art. 6**

#### ***Variazioni entro il 20%***

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 7**

#### ***Penali in caso di ritardo***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

### **Art. 8**

#### ***Risoluzione del contratto***

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine

## AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- ritardo superiore ai 30 giorni nell'attivazione delle n. 3 sedi idonee nelle zone individuate;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze o inadempienze tali da pregiudicare la regolarità e la continuità del servizio, la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere, potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, o tramite terzi, il regolare funzionamento del servizio. Le maggiori spese sostenute saranno poste a carico dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 36/2023, ferma restando l'applicazione delle penali previste.

Qualora si proceda alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia definitiva, ove costituita, ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per l'affidamento del servizio a nuovo contraente per il rimanente periodo contrattuale.

Per gli affidamenti tramite procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 50, comma 1, lett. e) del Codice, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti secondo le modalità semplificate previste dall'articolo 52 del d.lgs. 36/2023. Qualora, all'esito dei controlli emerga il difetto del possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione per difetto di requisiti, il corrispettivo sarà dovuto esclusivamente per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione. La Stazione Appaltante procederà inoltre all'incameramento

della garanzia definitiva o, se non richiesta in fase di affidamento ai sensi dell'art. 53 del Codice, applicherà una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, fatta salva la segnalazione all'ANAC per le annotazioni nel Casellario Informativo.

### **Art. 9**

#### ***Recesso***

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

### **Art. 10**

#### ***Pagamenti***

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **Art. 11**

### ***Revisione dei prezzi delle forniture***

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, al verificarsi di una variazione dei costi superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rilevata mediante gli indici sintetici ISTAT di settore o FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), è riconosciuta una revisione dei prezzi a favore o a carico dell'appaltatore nella misura dell'80 per cento della quota eccedente la suddetta soglia. Il calcolo della revisione avverrà secondo le metodologie dell'Allegato II.2-bis al Codice, previa verifica della disponibilità delle risorse accantonate nel quadro economico; resta ferma, per circostanze eccezionali che alterino l'equilibrio contrattuale, la facoltà di rinegoziazione secondo il principio di conservazione dell'equilibrio di cui all'art. 9 del medesimo Codice.

## **Art. 12**

### ***Proroga contrattuale***

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **Art. 13**

### ***Cessione del contratto***

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

## **Art. 14**

### ***Contratto***

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. Fanno carico al soggetto economico affidatario tutte le spese necessarie per la stipula del contratto.

## **Art. 15**

### ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Brescia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E RISORSE UMANE

*Dott. Roberto Bellesi*